

## **Psicologia clinica e Autorità Giudiziarie: natura e limiti dell'intervento degli psicologi che lavorano con i Tribunali per i Minorenni (riflessioni per la ridefinizione del mandato sociale)**

**di Giuseppe Fucilli\*, Emanuela Soleti\*\***

### *Abstract*

Questo contributo propone anzitutto alcune considerazioni di carattere generale sul rapporto tra psicologia e contesto giuridico per poi analizzare più da vicino alcuni nodi critici della prassi clinica degli psicologi che lavorano interagendo con le Autorità Giudiziarie (AA.GG.) al fine di comprenderne affinità e possibili sinergie. Si propone quindi una riflessione sul setting e sul ruolo professionale degli psicologi, ipotizzando di ridefinirne la funzione come consulenza ai diversi soggetti coinvolti nel processo di tutela del minore, esplorandone potenzialità e limiti.

*Parole chiave:* Analisi della domanda, contesto giuridico, gestione del conflitto, valutazione delle capacità genitoriali, psicologia giuridica e minori.

### *Introduzione*

La collaborazione con le AA.GG. in varie forme e ruoli (CTU, Giudici Onorari, psicologi dei Servizi Sanitari e Sociali, consulenti di parte, ecc.) costituisce per i professionisti psicologi una delle interazioni professionali più interessanti e stimolanti degli ultimi anni, essa permette una integrazione delle competenze, una proficua "contaminazione dei saperi" fondata sul tentativo di rispondere a problemi, centrata sulla prassi operativa, e si sviluppa in un contesto sociale molto sensibile alle problematiche su cui lavora (pensiamo all'abuso e maltrattamento su minori, alle conseguenze sui figli delle separazioni conflittuali, al bullismo, solo per citarne alcuni).

Questo ambito operativo si è sviluppato mentre per la psicologia clinica è in atto (ormai da anni) un tentativo di ricostruire sia il proprio mandato sociale (a quali problemi socialmente rilevanti è chiamata a rispondere) che la cornice teorica e metodologica entro la quale operare, con una riflessione sulla natura dei propri obiettivi e del loro ancoraggio scientifico (Circolo del Cedro, 1997).

La cornice teorica cui ci riferiremo prevalentemente è quella della teoria della tecnica in psicologia clinica come sviluppata da Carli e dal suo gruppo di ricerca. In quel modello l'analisi delle relazioni e dell'emozionalità ad esse sottesa, il ruolo del contesto e la sua influenza sulle relazioni tra gli individui che vi prendono parte, sono l'oggetto dell'intervento psicologico-clinico. Questo si declina necessariamente entro specifiche organizzazioni caratterizzate da "culture locali" e "repertori culturali" (Carli & Panizza, 2002) la cui analisi diventa necessaria per l'individuazione degli obiettivi specifici di ogni intervento.

Queste riflessioni possono essere intese anche quale frutto della ricerca psicologica applicata alla rielaborazione del lavoro consultoriale, che vede quotidianamente incontrarsi due modelli, due organizzazioni (meglio dire due Istituzioni), con due linguaggi e "culture", quella psicologico clinica inserita nel contesto sanitario e quella giuridico forense, che si integrano con fatica e difficoltà.

Ci pare necessario riflettere sui quadri di riferimento scientifici di tale prassi che, operando con risorse limitate, in risposta a problemi rilevanti ed in tempi stretti, ha sempre bisogno di ulteriori spazi di riflessione perchè l'esperienza produca apprendimento.

Ci spinge a proporre questo contributo il rilievo dei nodi critici, delle difficoltà, a volte dei fallimenti che costellano il nostro lavoro di psicologi con le AA.GG., forse il bisogno e la speranza che riflettere, elaborare ipotesi, farle interagire con altri professionisti stimoli il confronto sul modo di concepire l'interazione professionale e ci aiuti nella costruzione di quadri di riferimento condivisi.

---

\* Dirigente psicologo psicoterapeuta, Consultorio Familiare di Capurso DSS N°10 ASL di BARI

\*\* Psicologa psicoterapeuta, Ph.D, assegnista di ricerca, Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari

Partiremo analizzando per linee generali la domanda delle AA.GG allo psicologo e come egli può trattarla professionalmente.

### *La domanda di intervento psicologico*

Ipotizziamo con Carli (Carli, 1993) che ogni relazione umana, e quindi anche ogni azione produttiva organizzata - nel nostro caso la gestione del conflitto entro l'organizzazione giudiziaria - avvenga entro una rappresentazione condivisa del contesto in cui la stessa si svolge, che questa rappresentazione sia "emozionata", ovvero comporti una lettura del significato affettivo attribuito agli individui, alle loro relazioni, all'azione ed a ogni elemento del contesto stesso.

Questa rappresentazione emozionata condivisa è la collusione, essa permette ai vari individui di avere una definizione più stabile e prevedibile dei loro ruoli e rapporti nel contesto.

L'autore sostiene che la domanda di intervento psicologico nasca dal "fallimento della collusione" ovvero dell'azione conforme ai significati (anche inconsciamente, emozionalmente rilevanti) collusivamente attribuiti alle relazioni nel contesto, i quali orientano i comportamenti delle persone che a diverso titolo ad esso prendono parte.

Nel caso del contesto giudiziario ci riferiamo a giudici, minori, genitori, psicologi, ass. sociali, ecc.

La domanda tende al ripristino entro la relazione con lo psicologo dell'equilibrio collusivo "fallito".

Ci chiediamo ora: perché e a quali condizioni un sistema organizzativo ed operativo che non tratta con una riflessione la dimensione emozionale, piuttosto la "agisce", fa riferimento alla competenza psicologica? In altre parole, quando "il sistema giuridico" percepisce un fallimento, dei problemi nel proprio lavoro, che mettono in crisi i rapporti e le rappresentazioni al suo interno, e pensa di rivolgersi ad uno psicologo?

Il contributo dello psicologo si iscrive entro il procedimento formale dell'Autorità Giudiziaria, ad es. un decreto del Tribunale per i Minorenni (T.M.), il quale per legge provvede alla tutela del minore in stato di pregiudizio o imputato di reati.

La stessa domanda di intervento allo psicologo è parte della procedura ed espressa dal giudice attraverso un atto giudiziario, che ha forme e tempi propri della giustizia, non sempre consoni all'azione professionale sociosanitaria. Pensiamo al contatto interpersonale, al bisogno di comunicare/accedere all'emozionalità, all'interiorità, con la dovuta delicatezza e al senso che può avere per gli operatori e per gli utenti avere una prima conoscenza dell'altro attraverso un atto formale, notificato da un ufficiale giudiziario.

Il T.M. (il Giudice Minorile) per fare quanto di sua competenza tratta dati in una forma compatibile con il sistema legale ed ha quindi estrema difficoltà a trattare "direttamente" le emozioni, le motivazioni e la realtà psichica in generale, realtà che però risulta di primaria importanza per la tutela dei minori.

Ad esempio un giudice, nell'applicare la legge, non può considerare l'odio o l'amore (per es. di un genitore verso suo figlio), ma deve e può considerare, secondo le procedure previste dal codice, solo i comportamenti osservabili e provabili in cui si traducono questo odio o questo amore.

La prima ipotesi che proporremo è che la domanda del T.M. potrebbe essere intesa quale richiesta di rendere trattabile (attraverso una sorta di "obiettivizzazione" e/o formalizzazione) dal sistema giuridico una realtà altrimenti ad esso inattuabile, ciò rientra nella prassi, nella cultura giuridica che orienta qualsiasi richiesta ai consulenti o agli operatori dei servizi.

In sintesi l'AG tratterebbe la realtà psichica come qualsiasi altro fatto concreto, la assume ove correttamente formalizzata, a questa prassi conforma la domanda di intervento psicologico.

La domanda tende così a riprodurre nel rapporto con lo psicologo la negazione, la difficoltà a riconoscere e trattare gli aspetti soggettivi ed emozionali, chiedendo che il professionista li riduca ad oggettività, "eliminando" l'imbarazzo e la confusione che quegli aspetti ingenerano.

Un altro aspetto della domanda concerne in qualche modo un intervento psicologico clinico presso l'utenza, intervento riconducibile spesso ad una logica "ortopedica", di riconduzione alla norma, per ripristinare o favorire il raggiungimento di una realtà affettiva e relazionale sufficientemente adeguata allo sviluppo del minore. Gli psicologi sarebbero in questo caso l'interfaccia sia percettivo che espressivo/operativo della legge verso la realtà, è chiesto loro di colmare lo iato esistente tra realtà legale e sostanziale, a volte anche quello tra fantasia di controllo onnipotente e le limitate capacità umane, e della legge stessa, di modificare la realtà.

Per approfondire l'ipotesi su esposta è utile un confronto più ampio tra le culture ed i linguaggi di psicologi e giuristi, un'esplorazione della "fase istituyente", come nascono e su cosa fondano il loro intervento. L'organizzazione giuridica è volta fundamentalmente alla gestione e regolazione del conflitto nei contesti di convivenza, pertanto esploreremo similitudini e differenze nel modo di rispondere a questa domanda sociale.

Ci serviremo per farlo dell'analisi di un esempio di ricorso all'intervento delle AA.GG., esempio che apparirà una semplificazione eccessiva per gli esperti "addetti ai lavori", ma nondimeno utile per stimolare una riflessione.

Supponiamo che un giudice debba operare per una vertenza tra due privati relativa alla richiesta di ricostruzione di un muro danneggiato per infiltrazione di umidità. Il giudice si servirà verosimilmente di un tecnico (per es. un ingegnere) per determinare la realtà fisica dell'infiltrazione e valutare gli eventuali danni; ciò sia per motivi "logistici" di spazio e tempo (non può recarvisi di persona) che per sua "incompetenza tecnica", infine egli stabilirà se, e a spese di chi, si dovrà riparare il muro (con l'intervento di un altro "tecnico" evidentemente). I tecnici sarebbero utilizzati in questo caso come "organo di senso" del giudice perché egli possa assumere e comprendere la realtà in questione e come "mano" del medesimo per riequilibrare e riparare al danno "facendo giustizia", con la "restitutio ad integrum".

Ciò vale anche per quanto viene chiesto dalle AA.GG. allo psicologo? Notiamo anzitutto che lo psicologo collabora con le AA.GG. condividendo lo stesso obiettivo finale, il benessere del minore, ma assumendo diversi possibili ruoli, di valutazione in risposta a quesiti posti dal giudice (CTU, CTP), psicoterapeutico, di supporto all'ascolto, di gestione di incontri protetti, per citarne alcuni.

La valutazione psicologico clinica richiede l'analisi del senso, delle premesse simboliche di quanto vissuto e che ha portato ad una domanda di intervento. Se utilizzassimo tale criterio psicologico piuttosto che giuridico, cioè non agissimo secondo procedure prescritte, ci potremmo chiedere: era proprio necessario arrivare davanti al giudice per una simile situazione? Perché i due contendenti non si sono rivolti autonomamente ad un tecnico di fiducia per valutare se c'era un danno e come avrebbe potuto essere "giustamente" riparato?

In altri termini il giudice trascura proprio l'aspetto psicologicamente più rilevante, non si chiede "come mai queste persone sono giunte sin qui?". Perché - fallito il tentativo di autoregolarsi - hanno smesso di cercare un accordo e si rivolgono al giudice, chiedendogli non tanto di tornare ad essere in grado di autoregolarsi, quanto di dirimere o "consumare" il conflitto (ma di fatto proseguendo con altri mezzi la lite) con la definizione di chi vince e chi perde?

Ci chiediamo inoltre: è così certo che il procedimento legale rappresenti sempre la modalità di gestione del conflitto meno pericolosa o dannosa rispetto alla "spontanea gestione delle parti", in particolare in materia di relazioni affettive? Adire a vie legali doma o eccita l'escalation simmetrica? Vincere, e quindi far soccombere l'altro, ha un valore nelle dinamiche familiari?

Il giudice trascura di "trattare con una riflessione" la conflittualità che, sola, motiva il ricorso ad un tribunale, piuttosto la assume come una premessa scontata e (re)agisce con l'autorità per legge conferitagli sino al definirne vincitore e soccombente (quando ciò è possibile).

Il giudice, nell'interpretare correttamente la sua funzione, non tratta (in termini di riflessione su) l'emozione, la dà per scontata, anzi, risponde assumendola (facendola propria) e reagendo con un'altra "azione emozionata" (l'autorità, il giudizio diventano classi emozionali) ed accetta di dirimere il conflitto sostituendosi alle spontanee competenze autoregolatrici dei sistemi naturali di convivenza. Il giudice deve, non può che fare proprio così, è la sua funzione, il suo lavoro, rientra nelle sue competenze.

Lo psicologo clinico, invece, agisce proprio per la ricostruzione delle competenze autoregolatrici, per farlo si occupa e tratta prevalentemente di emozione, relazionalità, e quindi per definizione non può trascurare la connotazione affettiva dei dati di realtà e come questa orienta, istituisce la dinamica della richiesta di intervento (molto interessanti le riflessioni in merito di Salluzzo, 2008).

A tal fine applica l'analisi delle relazioni, partendo dalla domanda, ovvero dal rapporto che intercorre tra lui e chi a lui si rivolge chiedendo un intervento. Egli analizza cosa fa la gente quando si rivolge a lui e come cerca di utilizzarlo. Nella domanda di intervento, infatti, sono riprodotte le

categorie, le fantasie, i significati che connotano il sistema che ha generato la situazione problematica. In questo modo lo psicologo analizza la collusione: le emozioni evocate dal contesto - nel nostro caso il contesto familiare, giudiziario e dei servizi sociosanitari - negli individui che ne fanno parte.

### *Il giudice e le sue emozioni*

L'esistenza di dimensioni emozionali e relazionali inerenti il procedimento giuridico familiare e minorile è evidentemente colta dai giuristi con i loro modelli spontanei di lettura: a nessuno sfuggirebbe il valore affettivo che hanno le dinamiche familiari, come queste com-muovano i diversi soggetti che prendono parte al procedimento.

Gli stessi giudici sono partecipi emotivamente alle dinamiche relazionali su cui quotidianamente sono chiamati ad intervenire, il punto dirimente è come i giudici possono considerare e gestire la propria reazione emotiva ai delicati fatti in questione: come un'inammissibile interferenza che pregiudicherebbe la neutralità, la terzietà del giudice o come una potenziale risorsa? A volte la stessa strategia difensiva delle parti pare proprio fondata non tanto sull'addurre e dimostrare dei fatti (che peraltro sono "fatti emozionali"), quanto sul far provare emozioni al giudice, "commuoverlo" alla propria visione dei rapporti familiari, rispondente agli interessi del cliente, portarlo a valorizzare e assecondare la propria posizione emotiva. D'altra parte comunicare e far comprendere fatti/stati emozionali, in ogni relazione umana, comporta anche il farli provare, il "metterli dentro" l'altro per muoverlo a soddisfare i propri bisogni. La strategia dei legali è comprensibile, emozionare per condurre alle proprie ragioni.

E come reagiscono quindi i giudici al tentativo delle parti di portarli sulla propria posizione emotiva? Sembra non si possano permettere di chiedere agli psicologi aiuto professionale per gestire il proprio coinvolgimento emotivo (l'equivalente di quello che gli psicoterapeuti chiamerebbero controtransfert) e farne una risorsa. D'altra parte, se una emozionalità è da loro presa in considerazione, è "collocata fuori da sé", nel sistema familiare (escludendo il sistema giuridico ed i giudici stessi, quindi i rapporti tra Servizi, utenti, avvocati, AA.GG. stesse ecc.).

Ne consegue che l'intervento psicologico volto ad analizzare e/o trattare l'emozionalità prescritto dalle AA.GG. minorili può riguardare solo la famiglia.

Non consideriamo questa scelta delle AA.GG. l'esito di un processo di difesa emotiva, quanto piuttosto una corretta interpretazione del loro ruolo nell'attuale ordinamento giuridico.

Un giudice ad esempio non può trattare direttamente il ricatto di un partner verso l'altro espresso attraverso il controllo sui figli, né la rabbia dei genitori esasperati dalle difficoltà che hanno nel prendersi cura del figlio, benchè queste dinamiche emotive interagiscano con - e/o si sostanzino attraverso - azioni giuridiche. Un giudice può trattare solo di dati concretamente rilevabili (per es. dei maltrattamenti rilevabili da un medico) ed ha bisogno di rendere "obiettivata" anche la realtà relazionale, nonché rendere le dinamiche familiari più comprensibili nei fini e nei significati attraverso una loro lettura psicologica. Il giudice non tratta direttamente emozioni, si serve di un tecnico che le rilevi e le trasformi rendendole .....una relazione scritta e firmata.

### *Sul linguaggio (il fallimento dell'obiettività)*

L'aspetto a nostro avviso problematico è che gli psicologi traducono la complessità affettiva e relazionale in concetti la cui validità attiene ad un ancoraggio teorico peculiare, non condivisibile facilmente da tutta la comunità scientifica o dal senso comune della gente, tra cui gli stessi utenti.

Quando noi utilizziamo in una relazione indirizzata ad una A.G. costrutti psicologici quali "introietto genitoriale", "inconscio", "proiezione" o "contenimento affettivo" noi scriviamo di cose che "non esistono" nella realtà esterna, essendo rappresentazioni costruite dalla nostra mente, con cui traduciamo una fenomenologia complessa e privata in un linguaggio, meno privato, forse, ma pur sempre e solo un linguaggio; non scriviamo di un dato immutabile e scontatamente sempre reale, come potrebbe essere un fatto concreto quale un abbandono, una ferita o una richiesta di adozione (assimilabili quindi alla infiltrazione di umidità di cui all'esempio).

Come direbbe Bateson (1976) "la mappa non è il territorio", il contesto relazionale e sociale muta costantemente trasformando il significato degli eventi che in esso accadono, il contesto non ha

confini chiari e costanti, potendo anzi questi "ampliarsi/divenire più complessi" all'infinito. Tentare di rendere obiettiva, in formato legale, la complessità emotivo-relazionale, si rivela illusorio quanto poco obiettivanti sono i nostri linguaggi e modelli teorici e i nostri strumenti tecnici.

Notiamo che questo non attiene ad un caso o, peggio, ad una difficoltà tecnica degli psicologi, quanto alla natura stessa dei fenomeni di cui trattiamo. Se di un fatto concreto possiamo, con tecniche sempre più sofisticate, riconoscere gli elementi di causa effetto, spiegare in questi termini e di conseguenza attribuire anche responsabilità e delineare "iter ricostruttivi o riparatori", tutt'altra cosa accade per la vita affettiva e relazionale.

I modelli psicodinamici e sistemici di lettura/analisi/ descrizione dei fenomeni relazionali si rifanno ad una logica circolare, della reciprocità collusiva, in cui la simbolizzazione segue le leggi di funzionamento del sistema inconscio (Matte Blanco, 1975).

I sistemi relazionali seguono principi logici non lineari: ricordiamo quando da bambini si litigava e poi si "cercava giustizia" pretendendo che un adulto riconoscesse chi avesse "iniziato per primo ad offendere"? Ecco, delle dinamiche affettive è impossibile definire univocamente chi causa cosa.

Non possiamo definire confini certi dell'attività psichica, pensiamo al modello psicodinamico della identificazione proiettiva, che descrive come parti del sé vengono "spostate" nell'altro, da questi "fatte agire", lì mantenute e controllate (per un esempio di funzionamento della identificazione proiettiva nella coppia: Dicks, 1967 e Zavattini & Norsa, 1997).

Alla complessità dell'oggetto si aggiunge un altro elemento di criticità legato all'indagine.

Lo psicologo nell'entrare in contatto, stimolare l'espressione e conoscere i fatti emozionalmente rilevanti, istituisce una relazione significativa con i suoi interlocutori, che comporta una riflessione ed una rilettura di quanto vissuto e promuove un cambiamento della realtà che l'A.G. committente avrebbe voluto fargli "fotografare".

Ciò perchè la partecipazione attiva dei vari individui sottoposti alla fase di valutazione e riconoscimento dei problemi è imprescindibile e pertanto va costruita "incontrando" le motivazioni ed interessi di tutti gli attori coinvolti. Appare dunque difficile scindere la fase di diagnosi da quella dell'intervento.

La prassi giudiziaria, invece, assimila la gestione delle dinamiche familiari a quella delle scienze esatte, scindendo valutazione e intervento. Pensiamo alle misure prescritte in osservanza alle valutazioni dei CTU, la cui gestione e realizzazione è poi affidata ai Servizi sociosanitari; l'intervento segmentato secondo una logica lineare è destinato a fallire perchè impossibilitato a tener conto delle "retroazioni", dei cambiamenti difensivi innestati, divenendo oggetto di facili confusioni e/o manipolazioni. La misura che può apparire opportuna in un certo momento diventa disfunzionale se non segue la costante evoluzione del nucleo familiare.

#### *Ulteriori aspetti della domanda di intervento allo psicologo da parte delle AA.GG.*

I "fatti" che attengono alle dinamiche familiari coinvolgono aspetti della persona, ruoli affettivi caratterizzati "legittimamente" dalla attesa di cure, ovvero che l'altro soddisferà i propri bisogni relazionali relativi ad aspetti/parti regressive dell'io.

Con il partner, con i figli, con i genitori, ci si aspetta l'adozione di un "registro" comportamentale e relazionale in cui è ovvio il prendersi cura, il dipendere, il riemergere di bisogni e atteggiamenti tipici dell'età infantile. Regredire comporta anche il manifestare la propria vulnerabilità nell'attesa che l'altro "non ne approfitti", che una certa categoria di "giudizio adulto", orientato alla reciprocità di diritti e doveri, sia sospeso; d'altra parte è ciò che rende familiare la relazione, non vi sono relazioni familiari senza regressione.

Lo stesso rapporto con lo psicologo elicitava regressione. Un individuo che durante un processo di valutazione è capace di entrare in contatto con i propri bisogni emotivi e con le proprie difficoltà, come può affidarsi ad uno psicologo, assumendo un atteggiamento regressivo che comporta una certa vulnerabilità, se poi quello psicologo "relaziona al giudice"? Se quel professionista è poi tenuto a utilizzare quello che è emerso nella relazione in un sistema non orientato alla regressione familistica dei rapporti, ma alla "dura lex sed lex"?

Questo conflitto nel setting psicologico rimanda a nostro avviso (ne è traslazione nella domanda di cura) al conflitto-problema vissuto dai pazienti con i loro familiari-controparte. Come è possibile essere in un registro di funzionamento regressivo ed al contempo formale-adulto? Il partner con cui un individuo deve condividere le scelte educative e la genitorialità è poi lo stesso che lo porta in

giudizio, casomai per questioni patrimoniali? Il bambino che si è teneramente accudito è poi lo stesso che può testimoniare, anche solo con il suo comportamento sintomatico, contro di sé, contro la propria capacità genitoriale? Può, chi per definizione ha condiviso la regressione, essere controparte in giudizio? Diremo che per legge ovviamente sì. Ma a che costo emotivo? Come attenuare il conflitto tra queste istanze vissute come inconciliabili? L'utilizzo entro il procedimento giuridico di elementi accessibili solo entro il patto collusivo e regressivo della relazione di coppia appare al partner inaccettabile (come una sorta di "vizio di forma" che renderebbe inammissibile una prova) e elicitava un ostinato rifiuto della sentenza che li tratta come meri dati "di realtà". Notiamo che se normalmente una sentenza è eseguita anche se non condivisa e compresa nel suo significato profondo tutt'altro avviene quando si interviene sulle relazioni familiari, in cui "esecutori" e destinatari, utenti del provvedimento coincidono.

Come può coesistere un sistema relazionale fondato su questo "registro" familistico con il sistema delle responsabilità formali e dei fatti, delle regole giuridiche, che poi la legge pone di fronte ai genitori o ai partners?

Potremmo ipotizzare che la domanda di intervento psicologico nasca da questo "campo semantico", dal fallimento del sistema simbolico che caratterizza la "cultura" delle famiglie quando deve interfacciarsi con il sistema giuridico e la sua "cultura", dall'interazione di due sistemi nella loro costante evoluzione.

#### *La dinamica organizzativa, gestire l'incontro tra due linguaggi*

Se dal punto di vista legale "la forma è la sostanza" perché è di quel formato che può trattare la legge, incontriamo un duplice problema:

- come mettere in forma legale una sostanza così complessa quale la realtà psichica;
- come rendere sostanzialmente più efficaci e traducibili in interventi concreti i provvedimenti adottati dal Giudice, utilizzando una lettura dei fatti psichici che restituisca loro senso.

La competenza del Giudice e del T.M. in generale, la giurisprudenza, rappresenta una tecnica forte (applicata indipendentemente dalla soddisfazione/relazione con il "cliente") che fonda su un sistema articolato e complesso di costrutti la cui validità è legata tra l'altro ad un corpus disciplinare dalle tradizioni antichissime.

Obiettivo del lavoro psicologico clinico è quello di aiutare le AA.GG. a leggere il contesto in cui operano e a cui sono rivolti i loro provvedimenti (nello specifico la dinamica sociale e familiare in cui vivono i minori) così migliorando la capacità di perseguire le proprie finalità (tutelare lo sviluppo corretto del minore).

Lo psicologo si propone di raggiungere questo obiettivo attraverso l'analisi delle dimensioni emozionali riproposte nel rapporto tra professionista e cliente.

La delega ad un tecnico-psicologo di trattare le dimensioni affettive considerate come "interferenze" (Grasso & Salvatore, 1997) ci impone però un'analisi di questa committenza per comprendere la reale efficacia degli interventi che la competenza psicologica può offrire.

Riteniamo inoltre che la competenza psicologica per essere utile allo stesso giudice debba anch'essa essere adeguata e conoscere l'ambito giuridico, altrimenti corriamo il rischio di un rapporto tra due tecniche forti improntato all'autoreferenza o alla collusione piena.

Fondato è il timore che sin'ora la psicologia si sia proposta come scienza della diagnosi e cura nella sua "veste" mutuata dal modello medico, o delle scienze esatte, o addirittura appropriandosi del linguaggio e della logica giuridica, passando dalla categorizzazione - già problematica - sano/malato a quella giusto/ingiusto, applicandola alle relazioni.

Cercando di porsi quali tecnici della psiche, accreditandosi un ruolo che comporta la capacità di valutare e intervenire su dati considerati certi, "veri" indipendentemente dal contesto, gli psicologi otterrebbero e darebbero reciprocamente certezze, riconoscimenti alle/dalle AA.GG., collusivamente evitando di constatare i limiti e l'impotenza, nel disegno di controllo della realtà psichica in cui l'azione delle stesse autorità sembra tradursi (Carli, 2010).

Come si organizza, quale posizione può quindi assumere lo psicologo quando risponde alle richieste delle AA.GG.?

Si lavora nella consapevolezza che non v'è rispondenza perfetta tra le competenze della psicologia e le richieste delle AA.GG., cercando di costruire una relazione di reciproca fiducia che renda possibile una sintonizzazione dei bisogni e dei modelli di intervento di ciascuno.

Per migliorare la collaborazione con le AA.GG. gli psicologi devono far evolvere l'attuale equilibrio collusivo e tollerare di lavorare nella consapevolezza dei limiti, dei conflitti, dei problemi, assumendo un onesto atteggiamento dialettico che costantemente permetta di interrogarsi su quanto si fa, ascoltando il linguaggio ed i saperi dell'altro, rinunciando ad ogni compiacenza ed ambizione, professando con coraggio e rispetto la propria competenza, tollerando il dubbio che produce pensieri e soluzioni nuove. Come contenere la frustrazione che questo atteggiamento comporta?

L'osservazione e l'intervento psicologico non può prescindere, ad esempio, dal considerare perché è stato richiesto, da chi e con quali obiettivi, e da come può essere utilizzato dal sistema giuridico e, non da ultimo, dalle parti private in contraddittorio. La richiesta di intervento psicologico e/o giuridico da parte di un genitore può rispondere ad un bisogno, ad un disagio reale del figlio (ad es. trascurato) ma essere formulata in modo da significare/comportare al contempo un attacco all'altro genitore che avrebbe conseguenze più gravi della stessa omissione di cure segnalata.

Inoltre il giudice non tratta la relazionalità nei procedimenti giudiziari, non gli interessa perché, come e da chi è stata promossa un'istanza, vi deve comunque dar corso indipendentemente dalla dinamica motivazionale delle parti, egli può solo in certi casi chiedere ad altri di rilevarla e trattarla, limitatamente al "sistema utente", ovvero famiglia/minori (ci dirà l'esperto con quali dinamiche relazionali siamo in contatto).

Il procedimento giudiziario a sua volta comporta nuove relazioni (tra cliente e avvocato, tra operatore e Giudice, tra psicologo, utente e Tribunale, etc..) con i relativi repertori collusivi (i giochi di alleanze, seduzioni, conflitti, controllo ecc.).

Di queste relazioni è importante tener conto. Lo psicologo può trovarsi ad analizzare ciascuna di esse (tra avvocato e cliente, tra giudice e le parti, ecc.) divenendo queste "parti" nuovi potenziali clienti interessati a comprendere come trattare la dinamica emotiva in cui sono coinvolti, per gestire professionalmente o al meglio il rapporto con i propri interlocutori (controparti, legali, clienti dei legali, giudici, altri esperti, ecc.).

La domanda di azzerare o attenuare il "disturbo" che l'emozionalità rappresenterebbe per il corretto svolgimento della procedura giudiziaria va ridefinita proponendo una diversa cornice organizzativa dell'intervento psicologico, tale da considerare e intervenire sull'intero sistema sociale e relazionale e non centrata solo sugli aspetti/parti designate dal giudice (Grasso & Salvatore 1997).

### *Gli obiettivi dell'intervento*

Se il giudice, anche attraverso valutazioni di professionisti, rileva un contesto ambientale di pregiudizio per il minore fa obbligo agli adulti responsabili dello stesso di provvedere a modificarlo. Prescrive quindi dei comportamenti o un intervento per correggere il contesto in cui vive il minore.

Ovviamente l'ambiente relazionale del minore consiste prevalentemente nella sua famiglia.

I genitori sono, quindi, sia responsabili per il minore e della potestà che su esso esercitano che parte rilevante del contesto in cui lo stesso vive, quel contesto da modificare.

L'AG prescrive un intervento di tipo "manipolativo" teso a controllare sia aspetti dell'ambiente di vita del minore che il suo sviluppo emozionale, il contesto relazionale in cui vive come pure la realtà "interna" del minore. Il "gioco" manipolazione/contromanipolazione diventa così la prosecuzione naturale del conflitto relazionale che le diverse parti agiscono (pensiamo ad esempio a quanto avviene nelle separazioni conflittuali o tra famiglie e Servizi socio sanitari) rivolgendosi alle AG, senza sospensione dell'azione.<sup>1</sup>

Il rischio è di non poter pensare e riconoscere:

- Quali emozioni, quale collusione evoca il contesto giudiziale in tutti coloro che ne prendono parte pur con diversi ruoli e funzioni?

---

<sup>1</sup> Nella prassi attuale il Giudice prescrive un intervento con un decreto rivolto sia ai genitori che agli operatori dei servizi sociosanitari. Sarebbe forse utile proporre una procedura alternativa: il Giudice, rilevata una situazione di pregiudizio per un minore, prescrive ai genitori di modificarla, anche utilizzando un intervento psicosociale (che sta a loro promuovere!) e ne controlla l'evoluzione dopo alcuni mesi. Il Giudice così non prescrive direttamente agli operatori di seguire (spesso inseguire) il caso né individua e indica ai genitori l'operatore cui rivolgersi. Chi controlla e chi promuove cambiamenti non può coincidere totalmente.

- Come "agiscono" dette emozioni? Come prefigurano e orientano l'intervento delle AG già a partire dalla promozione dell'azione legale, da come viene impostata l'istanza?

Il TM ha quale sua peculiarità nel contesto del sistema giudiziario quella di perseguire e tutelare lo sviluppo corretto e il benessere del minore piuttosto che di gestire, attenuare, regolare il conflitto sociale nei diversi contesti di convivenza: "fare giustizia" si traduce per il T.M. nella tutela dell'interesse prevalente del minore.

Se in ogni altro contesto giudiziale le dinamiche emozionali influiscono sulla realizzazione dell'obiettivo "confondendo" o ritardandone la corretta realizzazione, nel contesto minorile l'agito collusivo impedisce radicalmente il perseguimento dell'obiettivo: la collusione impedisce lo sviluppo ed il cambiamento del minore e dei suoi caregivers secondo linee evolutive positive.

Un provvedimento collusivo con le dinamiche relazionali delle parti, che ad esempio presuma scontatamente il disinteresse dei genitori per lo sviluppo dei figli, comporta una contraddizione evidente, crea un'impasse, ostacola lo sviluppo che il provvedimento intende promuovere.

Forse proprio questo spiega perché è più intensa la collaborazione tra gli psicologi e quelle AA.GG che si occupano di minori e famiglia

La collusione attiene a dinamiche affettive profonde, non facilmente "osservabili" essendo per definizione "inconsce"! Pertanto si rischia che buona parte della "cultura locale" (Carli & Panizza, 1999) che si sviluppa nel contesto operativo dei diversi T.M istituisca la collusione rendendola ancor più "invisibile" e "potente" (capace di imporsi ai vari individui che vi prendono parte).

Ad esempio chiedere a dei genitori di esercitare il loro ruolo trattandoli come degli infanti da curare o controllare può tradursi in una "pretesa" che confonde i diversi attori (genitori ed operatori dei servizi) coinvolti in implicite richieste contraddittorie.

In quale "posizione emozionale" sono messi i diversi interlocutori del TM? Ad esempio gli operatori dei servizi pubblici sono trattati quali professionisti "terzi" o quali parte integrante e "controllata" dal T.M? E quale la domanda di intervento psicologico dell'utente/paziente?

#### *Verso la costruzione di un'identità*

Come psicologi accingendoci all'intervento, per definire il setting, ci domandiamo "chi mi propongo di diventare per questo cliente per trattare le sue richieste?" Non possiamo permetterci di perdere l'identità colludendo con le richieste esplicite o implicite del sistema che ci interpella. E' un sistema in cui i diversi individui, dai familiari ai professionisti coinvolti, propongono o accolgono istanze dettate da motivazioni o vissuti che, sovente, risultano parziali, non riescono a tenere conto dell'insieme, di parte, nel senso di contrapposto all'altra parte, e "scisse" in quanto espressione solo di una parte dell'io, e propongono conseguentemente alleanze di lavoro fondate sulle medesime scissioni e limitazioni.

Ciò vale anche quando si svolgono ruoli professionali "di parte" o delle funzioni di controllo, quali quelle assunte dai servizi sociosanitari.

E' compito del professionista accompagnare chi si rivolge a lui a comprendere qual è il vantaggio reale, quali le azioni o interventi professionali più adatti per tutelare il benessere dei minori, sia che si tratti dei suoi figli, di ragazzi a lui affidati, che di minori per i quali lavora.

Clinicamente la domanda cruciale è: come interpretare la funzione psicologica integrando, mettendo insieme i diversi "pezzi del sè" degli utenti, la cui frammentazione e contrapposizione ha portato alla situazione problematica ed al ricorso alle AA.GG.? E come farlo essendo (spesso) consulente di una sola delle parti? Come essere al servizio dell'insieme agendo solo attraverso una o alcuna delle parti?

Come mantenere la propria identità professionale, come non identificarla o confonderla quindi con le diverse funzioni descritte nei decreti delle AA.GG e "invocate/attese" dalle parti? Pensiamo ad es. al monitoraggio, alla valutazione, alla mediazione, all'ascolto finalizzato a raccogliere testimonianze, sostenere psicologicamente, relazionare, essere ascoltati in udienza, dare o prescrivere indicazioni comportamentali, ecc.

E' possibile trattare in termini psicologico-clinici tali domande? è possibile trattarle ponendosi obiettivi integrativi delle competenze dell'utente e del committente? E' possibile rispondere in termini non sostitutivi, spesso collusivi? In sostanza, è possibile funzionare quale consulente come in qualsiasi altro ambito di intervento psicologico? L'esperienza suggerisce risposte non scontate.



*Lo psicologo come consulente al processo di tutela del minore: il caso della valutazione delle capacità genitoriali (VCG).*

Lo psicologo clinico quindi non lavora solo per il nucleo familiare. Se agisse quale consulente al processo di tutela del minore -affiancando i diversi professionisti ed enti a ciò preposti, dai servizi sociosanitari alle AA.GG - lo psicologo si porrebbe l'obiettivo di sostenere ciascun cliente a promuovere il benessere del minore. Il lavoro di consulente consiste nell'aiutare i clienti a rappresentarsi i problemi e la loro funzione, collocandoli nel complesso sistema giudiziale e sociale in cui operano, attraverso l'esplorazione dei vissuti emotivi e delle relazioni (Schein, 1992). Lo psicologo porta i "clienti" a riflettere e chiedersi "come sto funzionando per perseguire gli obiettivi di tutela del minore in questo contesto?".

Lo psicologo non avrebbe più una funzione sostitutiva quanto piuttosto di supporto alle competenze ed ai ruoli che ciascuno ha, primo tra tutti le competenze ed il ruolo genitoriale, ma anche quelle dei legali, dei giudici, degli altri operatori sociali, ove divenissero suoi clienti.

Una delle difficoltà maggiori nella promozione del cambiamento attraverso la consulenza psicologica è la necessità di tutelare l'equilibrio narcisistico del cliente, il bisogno di "non perdere la faccia" che ne è il correlato sociale.

Da questo punto di vista agire per conto delle AA.GG o sottoporsi ad intervento su mandato delle AA.GG può costituire un serio ostacolo aggiuntivo. Maggiori resistenze le incontrano le persone con ruoli di autorità, che sentono di dovere a loro volta tutelare l'equilibrio delle organizzazioni, formali o informali, loro affidate: pensiamo ai genitori, ma anche agli operatori o agli stessi giudici.

Proviamo a rileggere in questo senso la funzione di monitoraggio delle condizioni dei minori o di valutazione delle capacità genitoriali, sovente richieste anche agli psicologi dei servizi con provvedimenti del T.M. Indicheremo con il termine valutazione quello che Carli e Paniccia definiscono processo di verifica "In primo luogo sottolineiamo la profonda differenza tra valutazione (giudizio categoriale riferito a una persona o a un'organizzazione: ad esempio le università *virtuose*), e verifica (esplorazione criteriata del raggiungimento di obiettivi prefissati e concordati; quindi dell'evolversi di una relazione e dei suoi prodotti)" (Carli & Paniccia, 2010, p.4).

Il modello che proponiamo ritiene che lo psicologo non dovrebbe agire secondo il ruolo emozionale che la valutazione o il monitoraggio tendono a fargli assumere, così come è atteso collusivamente dalle parti: una sorta di "gioco a guardia e ladri" in cui sta allo psicologo indagare, "andando oltre" lo scontato tentativo del "paziente" di dissimulare capacità e correttezza, ed al giudice di vagliare "con diffidenza" quanto a lui relazionato.

La tecnica dello psicologo, cioè, non si dispiega nella lettura di quanto avviene "entro" il paziente, come se il contesto di monitoraggio o valutazione fossero ininfluenti, e quindi la competenza genitoriale una caratteristica intrinseca ed immutabile delle persone.

Lo psicologo piuttosto sospende la fantasia relazionale proposta, rilegge anzitutto la sua relazione con committenti ed utenti, i ruoli da questi assunti, per capire i problemi in campo.

Se accetta il mandato del giudice di rilevare o intervenire "scientificamente", di oggettivare le dinamiche relazionali, come scrivono Carli e Paniccia (2010, p.3) "Lo psicologo si pone al di fuori della relazione con le persone, con i gruppi, con le organizzazioni con i quali ha a che fare. L'attribuzione (diagnostica) di caratteristiche stabili all'individuo, la capacità di definirlo come appartenente a un gruppo connotato da specifiche invarianze, gli Alessitimici ad esempio, comporta per lo psicologo l'illusione di potersi situare in una posizione che non prevede l'analisi di specifiche dinamiche relazionali con l'oggetto studiato e classificato. Da ciò deriva la certezza di poter fare a meno della relazione, con le sue componenti emozionali; quindi di poter fare a meno dell'affettività, di potersi sottrarre al grande problema della soggettività in psicologia. Ne consegue la pretesa che senza relazione, senza affettività e senza soggettività, la psicologia possa acquisire uno statuto più credibile di "scienza"

Si tratta a nostro avviso invece di accompagnare "le parti", e segnatamente i genitori, ad un percorso di riconoscimento di quanto accaduto nella relazione con i figli o accade nel processo di valutazione, sviluppando nei genitori la capacità di riflessione sul perché si è giunti alla situazione che ha motivato la A.G. a chiedere la valutazione o il monitoraggio.

E' un percorso di riconoscimento graduale dell'esistenza di situazioni di pregiudizio, della loro rilevanza sulla salute dei minori, di quanto essa dipenda da loro comportamenti o omissioni e, eventualmente, anche delle "cause", delle spinte motivazionali e dei modelli relazionali sottostanti,

cosa li ha spinti ad agire così (Cirillo, 2005). Si tratta di promuovere nei genitori un processo di costruzione di "committenza interna" alla valutazione.

Non sono forse i genitori i più interessati, al di là delle capacità genitoriali, al benessere dei figli? Secondo i consulenti di processo "non si ruba mai il problema al cliente", in questo caso "non si rubano i bambini", le cure e l'interesse per i figli (Schein, 1992).

Il "frutto" di una valutazione o monitoraggio così condotto, cioè quanto poi verrà relazionato alle A.G. committenti primarie, è proprio la descrizione del processo di valutazione, la relazione che si è sviluppata tra psicologo e genitori, inclusa la capacità di questi ultimi di comprendere il senso della valutazione, ovvero la tendenza a restare "bloccati" nel ruolo collusivamente prefigurato, vivendo il processo valutativo con insofferenza, diffidenza, vittimismo, seduzione, compiacenza o altre configurazioni relazionali collusive difensive.

Lo psicologo si propone quindi di valutare insieme, meglio, sostenere nei genitori le capacità di autovalutazione dell'efficacia o del fallimento dei loro modelli genitoriali spontanei, degli equilibri collusivi che hanno caratterizzato il loro funzionamento familiare. Tali equilibri collusivi hanno evidentemente comportato dei problemi, un fallimento, come rilevato in qualche modo dalle AA.GG. e la loro comprensione è pertanto fondamentale. Come dirimente è valutare se i genitori sono in grado di riconoscere propri atteggiamenti disfunzionali e cambiare.

E' utile sottolineare che il resoconto non comporta la sostituzione al ruolo del giudice, ma ne supporta le competenze valutative, perché ciò avvenga lo psicologo sta attento a non conformarsi alle aspettative di ruolo delle AA.GG., evita di agire con atteggiamenti "emozionati" improntati alla collusione, né soddisfa bisogni di approvazione, di legittimazione del ruolo professionale, di potere, di compiacenza all'autorità, ecc..

Che relazione col giudice è capace di instaurare lo psicologo quando resoconta? Con quali occhi descrive? Quali parole sceglie? Ecco un interessante oggetto di studio autoriflessivo.

#### *La valutazione delle capacità genitoriali ai fini dell'adozione*

Un caso particolare può essere considerato, in quest'ottica, la valutazione delle capacità genitoriali (VCG) in funzione dell'idoneità all'adozione. Spesso le coppie chiedono agli operatori perché valutare le loro capacità ai fini dell'adozione quando poi per la stragrande maggioranza dei genitori vale il criterio inverso per cui sono idonei a meno che non si dimostri il contrario?

Già, perché valutare le capacità genitoriali di chi ha patologie fisiche, da un varicoccele ad una menopausa precoce, in un ambito peraltro così delicatamente connesso all'equilibrio narcisistico, all'autostima? Quale setting valutativo, quale alleanza di lavoro è possibile? Anche qui agire per adempimento formale, quanto elusivo del significato profondo, della richiesta delle AA.GG. porta ad una parata della "funzione scenica dell'io": le coppie mettono in mostra le loro buone capacità, descrivendosi in modo idealizzato oppure compiacente alle attese del valutatore.

Una ipotesi di lavoro è proprio quella di portare la coppia a comprendere e stabilire insieme il senso – gli obiettivi pensati in funzione di problemi - della valutazione, partendo dall'analisi della loro richiesta adottiva, del potenziale fallimento dei loro modelli familiari/genitoriali spontanei, adatti certamente alla esperienza genitoriale naturale, ma non sempre alle peculiari difficoltà del percorso adottivo. Ci si chiederà insieme come riproporre con efficacia i propri "repertori culturali familiari" in una situazione così diversa da quella in cui sono stati acquisiti.

E' necessario accompagnare la coppia a riconoscere i bisogni peculiari del minore adottando nel corso della sua crescita e come loro potenzialmente reagirebbero, quali problemi sono in grado di pre-vedere, quali frustrazioni si aspettano, di quali risorse dispongono, e valutare se è opportuno procedere con l'adozione (interessante in merito leggere Ferri Monaco & Peila Castellani, 1994).

Agire quale consulente al processo valutativo in atto, dividerne gli obiettivi, comporta più facilmente un'alleanza di lavoro che, fondando processi autoriflessivi, costruisce un legame tra la coppia e il servizio che continuerà a seguire e sostenere l'iter adottivo. Questo stile di contatto permette un maggiore "scongelo delle difese" e quindi l'accesso alle dimensioni emotive, alle vulnerabilità ad esse connesse, offrendo una relazione supportiva perché autentica.

*Analizzare la domanda nei contesti giudiziari per fondare un'alleanza di lavoro realistica.*

Noi psicologi non possiamo essere più motivati dei nostri pazienti o imporre loro una motivazione, quanto cercare di incontrare i loro interessi per fondare un'alleanza di lavoro. Non sempre possiamo lavorare pensando a ciò che *si deve* fare, al mandato che l'autorità ci conferisce, piuttosto ci troveremo spesso a cercare di capire cosa *si può* fare, uscendo dall'onnipotenza di cui ci investono a volte i "clienti", le stesse AA.GG., perché i limiti del nostro "dominio" professionale sono strutturanti, per noi e per tutti loro.

Cosa chiedono le AA.GG. agli psicologi rispondendo a ciò che le parti hanno chiesto loro?

Manca anzitutto un'analisi della domanda delle stesse istanze promosse dalle parti alle AA.GG., un'analisi che ne valuti almeno la congruenza con l'interesse del minore. A questo esistono interessanti eccezioni, ad esempio quando viene valutata la ricaduta sul minore dell'istanza - promossa da una parte - di riconoscimento o disconoscimento di un minore, o attribuzione di cognome, o di autorizzazione a contrarre matrimonio anticipato.

Per svolgere una simile funzione lo psicologo dovrebbe affiancare i diversi "attori" che formulano tali istanze o ad esse rispondono. Lo psicologo assumerebbe in questo caso diversi "ruoli" a seconda di chi ne è committente (se chiamato da genitori oppure da avvocati, o dalle AA.GG. o da altri Servizi Sociali, ecc.) pur mantenendo la stessa funzione professionale.

In ogni possibile articolazione del suo ruolo per lo psicologo sussiste il costante "pericolo" di intervenire non riconoscendo la dinamica collusiva in atto e comportarsi realmente come un "operatore sociale giudiziario", un "esecutore di sentenze" un "consigliere o un valutatore di parte". Il rischio è di prendere in considerazione quale "luogo dell'intervento" la realtà problematica rilevata/proposta dalle AA.GG. che, come su detto, può vedere e trattare solo la "realtà oggettiva, esterna", al di là del suo significato "interno" ai soggetti.

Piuttosto che intervenire nella ricostruzione del significato che tale realtà assume per tutti i diversi attori, ovvero sulla realtà "interna" (le motivazioni profonde, i significati che hanno per i diversi soggetti le azioni giudiziali in atto), lo psicologo è schiacciato sulla pretesa oggettivizzazione delle dimensioni emozionali che spesso non facilita l'elaborazione dei conflitti e il superamento della loro negazione. Se una persona non riesce a vedere/accettare alcuni aspetti della sua realtà interna non sarà facile aiutarlo a superare le resistenze utilizzando l'"oggettivo" rilievo del Giudice o dello psicologo perito.

Se già dover essere costretti a chiedere aiuto comporta normalmente una posizione psicologica difficile (Schein,1992) vissuta come inferiore a quella di colui che aiuta, il contesto giudiziale evoca fantasie colpevolizzanti o anche al contrario di trionfo sull'altro che rendono ancor più difficile accettare i propri limiti, riconoscere proprie manchevolezze o errori.

Il trionfo, la vittoria sull'altro, vissuto come controparte, è un ostacolo alla riflessione, alla elaborazione delle dinamiche intrapsichiche pari alla vergogna, al vissuto di perdere la faccia, del "soccumbente" che vede evidenziare e stigmatizzare i propri errori dall'Autorità Giudiziaria di fronte a tutti. Ciò vale per tutti, inclusi gli operatori e i professionisti che a quel contesto prendono parte.

Ancora sull'oggetto dell'intervento: il caso delle separazioni conflittuali

Potremmo metaforicamente descrivere la situazione degli interventi richiesti dalle AA.GG. paragonandola allo spettacolo delle ombre cinesi. E' come cercare di cambiare l'immagine, l'ombra proiettata sullo schermo, intervenendo direttamente sulla stessa piuttosto che sulla scena, posta tra schermo e fonte luminosa, che la "produce".

L' intervento prefigurato dai giudici può tener presente (e cercare di intervenire modificandola) solo la rappresentazione del problema come costruita dalle parti (come acquisita e riportata dal provvedimento dell'A.G.) non il modo stesso di costruirla (cosa porta le parti a rappresentarla così). Così facendo lo psicologo rischia di porsi un oggetto di lavoro illusorio, che persegue obiettivi concepiti entro la cultura giuridica e "ortopedica" (intrecciando tutela dello sviluppo al riconoscimento delle ragioni e dei torti) operando per adempimento ad una prescrizione assimilabile alla esecuzione di qualsiasi sentenza, ad esempio alla riparazione di un danno.

Lo psicologo, accettando di intervenire con questa motivazione, rischia di colludere con la tendenza degli utenti a proiettare le parti del sé, a "passare il tempo" a reagire a quello che gli altri hanno fatto loro, piuttosto che al fine di promuovere un ripensamento su ciò che ciascuno fa a se stesso o di sé, della sua vita, dei suoi figli.

Ricordiamo il caso di un giudice che, attestata la irriducibile conflittualità dei genitori separati,

chiedeva allo psicologo quale fosse la migliore modalità di affidamento dei loro figli; a nostro avviso invertendo l'ordine logico dell'intervento, nessuna collocazione dei figli può domare il conflitto coniugale, su cui si continua a non intervenire, e che i minori continuano a subire.

Lo psicologo non interverrebbe sulle premesse simboliche che portano il cliente da lui, sull'apparato produttore di significati, ma eseguirebbe quanto dal sistema giuridico e dagli utenti già stabilito e "dato per scontato".

Nel caso della tutela dei minori nelle separazioni conflittuali la domanda dei genitori pare essere più che altro mirata a influire sulle decisioni del giudice o a negare ed opporsi a quanto da questi stabilito piuttosto che a riflettere sulla propria capacità genitoriale.

L'attenzione di questi utenti è su "cosa l'altro genitore sta facendo a mio figlio" piuttosto che cercare aiuto per riconoscere, elaborare e trasmettere i propri modelli genitoriali e affettivi. Ciascun partner chiede di trattare "come l'altro ostacola il mio progetto di vita" piuttosto che aiuto per imparare a collaborare o interagire con quanto l'altro sta facendo a lui ed al figlio, con ciò spesso rinnegando la natura stessa sia del legame da cui il minore è nato che della scelta di quel partner. Ad esempio possono esistere valenze compensatorie inconsce nella scelta del partner che poi vengono meno (perdono la loro funzionalità, con la separazione); quindi gli ex partner si accusano proprio di essere portatori di quelle caratteristiche per le quali un tempo si attraevano ed amavano, e cercano paradossalmente di impedire che l'altro genitore le trasmetta alla prole, o che i figli vi si identifichino, investendo di tale mandato i diversi consulenti e le stesse Istituzioni (Servizi Sociosanitari, AA.GG.).

La richiesta allo psicologo è spesso di raggiungere un fine prestabilito nella testa del cliente, il cambiamento di fatti e comportamenti concreti, come l'affidamento dei figli o la riconquista della potestà genitoriale, mentre l'elaborazione e la riflessione sul modo di vedere e dar senso alla propria storia affettiva producono un cambiamento non predeterminabile, che esita in "stati" che spesso non rispondono alle attese iniziali delle famiglie, del giudice o dello stesso psicologo.

### *Conclusioni*

Abbiamo cercato di riflettere sulla prassi professionale degli psicologi che collaborano con le AA.GG. per contribuire a costruire un nuovo mandato sociale, una committenza (nelle diverse e nuove articolazioni possibili) più consapevole dei limiti e delle reali potenzialità/modalità d'uso della psicologia. Un'ipotesi di "bugiardo ad uso di psicologi e giuristi" e di tutti coloro che, spontaneamente, hanno improntato il loro lavoro ad una prassi, pur proficua e rilevante sia per la professione psicologica che per le AA.GG. minorili e non, ma ancorata ad un modello "dell'esperto" che merita una revisione critica in funzione di una più efficace collaborazione.

Non è facile valutare quanto la psicologia clinica, storicamente sviluppatasi mimando la prassi medica, come riflessione sul fallimento della relazionalità collusiva che la caratterizza con alcuni tipi di pazienti, sia riuscita poi ad emanciparsi dall'intervenire stereotipicamente secondo le attese di quel contesto culturale. Se assumendo quindi la categoria "sano/malato" per fondare e legittimare il proprio intervento, per definirne gli obiettivi, lo psicologo ha promosso ma anche limitato la propria prassi, cosa accade se adotta la categorizzazione giusto/ingiusto?

Oggi che dalla "mimesi medica" gli psicologi clinici si stanno allontanando, ampliando il proprio mandato sociale, ci siamo proposti di riflettere sulla collaborazione con le AA.GG., una nuova ed interessante prassi che si poggia su una cultura del cliente orientata dalla giurisprudenza (e non più quindi dalla medicina). Come possono gli psicologi costruire un modello di intervento capace di differenziarsi gradualmente dalle attese collusive della cultura giuridica in appoggio alla quale questa volta si interviene?

Obiettivo di questo lavoro è quello di stimolare una riflessione, dei pensieri che vadano a interagire con l'esperienza professionale quotidiana del lettore per contribuire a rispondere a queste domande.

### *Bibliografia:*

Bateson, G. (1976). *Verso un'ecologia della mente*. Milano: Adelphi Edizioni.

Carli, R. (1993). *L'analisi della domanda collusiva*. in R.Carli (Ed), *L'analisi della domanda in psicologia*

- clinica* (pp 5-39). Milano: Giuffrè Editore.
- Carli, R., & Paniccchia, R.M. (1999). *Psicologia della formazione*. Bologna: Il Mulino.
- Carli, R., & Paniccchia, R.M. (2002). *L'analisi Emozionale del Testo. Uno strumento psicologico per leggere testi e discorsi*. Milano: FrancoAngeli.
- Carli, R., & Paniccchia, R.M. (2003). *L'analisi della domanda. Teoria e tecnica dell'intervento in psicologia clinica*. Bologna: Il Mulino.
- Carli, R., & Paniccchia, R.M. (2010). Editoriale. *Rivista di Psicologia Clinica*, 2, 1-8.
- Circolo del cedro (1997). Tre tesi e sei questioni sulla psicologia clinica. Materiali a confronto. *Psicologia Clinica*, 3, 133-141.
- Cirillo, S. (2005). *Cattivi genitori*. Milano: Raffaello Cortina Editore.
- Dicks, H.V. (1992). *Tensioni coniugali. Studi clinici per una teoria psicologica dell'interazione*. Trad. It. Roma: Borla.
- Ferri Monaco, M., & Peila Castellani, P (1994). *Il figlio del desiderio: Quale genitore per l'adozione?* Torino: Bollati Boringhieri.
- Grasso, M., & Salvatore, S. (1997). *Pensiero e decisionalità. Contributo alla critica della prospettiva individualista in psicologia*. Milano: FrancoAngeli.
- Matte Blanco, I. (1975a). *The Unconscious as Infinite Sets. An Essay in Bi-logic*. London: G. Duckworth & Company Ltd. Trad. it *L'inconscio come insiemi infiniti*. Torino: Einaudi, 1981
- Salluzzo, M.A. (2008). La collusione del consulente col sistema giudiziario della separazione. *Link, Rivista scientifica di psicologia*. Luglio, 54-62.
- Schein, E.H. (1992). *Lezioni di consulenza: l'attualità della consulenza di processo come risposta necessaria alle sfide dello sviluppo organizzativo*. Milano: Raffaello Cortina Editore.
- Zavattini, G.C., & Norsa, D. (1997). *Intimità e collusione: teorie e tecnica della psicoterapia analitica della coppia*. Milano: Raffaello Cortina